



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE DEMOGRAFICI, ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP
Servizio Attività Economiche - SUAP

REGOLAMENTAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

DISCIPLINA DEI MERCATI – CANONE MERCATALE

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2016
- Deliberazione del C.C. n. 27 del 12/04/2017
- Deliberazione del C.C. n. 69 del 09/12/2019
- Deliberazione del C.C. n. 17 del 29/04/2021

TITOLO PRIMO
AMBITO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art.35, 1^a comma, della Legge Regionale 10 novembre 2009 n.27, e successive modificazioni, inerente "Testo Unico al Commercio".

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n.27, si intendono per:
 - a) **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **mercato ordinario**, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - e) **mercato specializzato**, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
 - f) **mercato stagionale**, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - g) **mercato straordinario**, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
 - h) **mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;**
 - i) **mercatini degli hobbisti**, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - j) **mercato riservato ai produttori agricoli**, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);
 - k) **posteggio**, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - l) **posteggio isolato**, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
 - m) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - n) **fiera specializzata**, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
 - o) **mercato o fiera del commercio equo e solidale**, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;

- p) **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- q) **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- r) **spunta** in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
- s) **presenze effettive** in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

TITOLO SECONDO I MERCATI

Art.3

Tipologia dei mercati autorizzati

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste dalla Legge Regionale 10 novembre 2009 n.27, si prende atto che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono autorizzati i seguenti mercati con le tipologie a fianco di ciascuno indicate:
 - a- Mercato settimanale del Giovedì nelle vie del centro cittadino: – mercato ordinario e temporaneo **numero posteggi 221**;
 - b- Mercato dei prodotti ortofrutticoli al minuto nella struttura appositamente adibita e delimitata dalle Vie Properzi, Gentili e Panfilì: - mercato ordinario e permanente, dotato di n.23 posteggi (9 box e 14 panche). Le panche e i box possono essere concesse sia a produttori agricoli che a commercianti sempre e comunque nei limiti consentiti dall'articolo 38 ter della legge regionale 27/2009.
 - c- Si dà atto che il mercato ortofrutticolo al minuto è sottoposto ad un progetto di ristrutturazione e che in un box è esercitata attività di vendita del settore non alimentare. Nel caso di cessazione dell'attività di quest'ultimo, per qualsiasi ragione, l'attività esercitata successivamente in quel box dovrà riguardare esclusivamente il settore alimentare;
 - d- **Non sussistono altri mercati oltre quelli sopra indicati.**

2. Esistono inoltre posteggi isolati sparsi nel territorio comunale con le seguenti caratteristiche:

TABELLA A:

POSTEGGI ISOLATI						
NR	GIORNI	PERIODO	VIA_POSTEGGIO	SUPERFICIE	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOL
1	Tutti i giorni	ANNUALE	StradaPompeiana/Cimitero	8	4 x 2	FIORI/ARTICOLI PER IL CIMITERO
2	Tutti i giorni	ANNUALE	Via Baglioni/Cimitero	15	5 x 3	FIORI/ARTICOLI PER IL CIMITERO
3	da martedì a sabato	ANNUALE	Piazza Torino/Viale dei Pini	8	4 x 2	ALIMENTARE

3. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, (a titolo esemplificativo: Festa del Mare, Festa del Patrono, Fiera di San Giorgio) il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o che non abbiano presentato la relativa SCIA, nei limiti dei posteggi appositamente previsti con ordinanza del Sindaco, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi o riunioni.

Art. 4

Settori merceologici

1. Mercato settimanale del Giovedì: i posteggi di Via A. Caro sono riservati ad operatori del settore alimentare mentre i posteggi delle restanti vie di mercato sono riservati ad operatori del settore non alimentare.
2. I posteggi che alla data di approvazione del presente regolamento siano già in concessione ad operatori del settore alimentare e che operano nelle vie diverse da Via A. Caro, possono continuare a svolgere la loro attività nello stesso posteggio ma in caso di cessazione dell'attività o di cessione a terzi, l'operatore che succede loro potrà svolgervi solamente la vendita di prodotti del settore non alimentare.
3. Il posteggio n.185 (via Tombolini, 01/n) avente le dimensioni di m 8x2, in considerazione che è l'unico posteggio della via Tombolini, che presenta ridotte dimensioni (m 2 di larghezza) e che la via Tombolini rimane aperta al traffico veicolare, non può essere assegnato temporaneamente alla spunta;
4. I posteggi che alla data di approvazione del presente regolamento siano già in concessione ad operatori del settore non alimentare che operano in Via A. Caro, possono continuare a svolgere la loro attività nello stesso posteggio ma in caso di cessazione dell'attività o di cessione a terzi, l'operatore che succede loro potrà svolgervi solamente la vendita di prodotti del settore alimentare.
5. Mercato ortofrutticolo al minuto: settore alimentare.
6. Posteggi isolati: (vedasi tabella A).

Art. 5

Giorni di svolgimento dei mercati

- 1) Il mercato settimanale si effettua:
 - a) tutti i giovedì dell'anno;
 - b) la domenica della Festa delle Palme;
 - c) le domeniche comprese tra la prima di giugno e l'ultima di agosto;
 - d) le domeniche di dicembre;
 - e) I mercati che cadono nei giorni del 1° gennaio e 25 dicembre possono essere recuperati entrambi, in unica soluzione, nella prima domenica utile del mese di gennaio; **nel caso il 26 dicembre capiti di giovedì o di domenica il mercato può essere recuperato nella prima domenica utile di gennaio;**
 - f) I mercati che coincidono con eventuali giorni di consultazione elettorale, possono essere anticipati o posticipati con ordinanza del Sindaco.
- 2) Il mercato ortofrutticolo al minuto si effettua: **dal lunedì al sabato e nelle domeniche in cui si effettua anche il mercato settimanale.**
- 3) L'attività commerciale nei posteggi isolati si effettua secondo i giorni indicati nella tabella A.
- 4) Possono essere stabilite limitazioni nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse. In caso di spostamento temporaneo degli operatori dal Viale Buoizzi, per dar luogo a manifestazioni ritenute di rilevante interesse, è possibile, di comune intesa con le Associazioni di categoria, effettuare un ulteriore mercato oltre a quelli previsti.

Art. 6

Localizzazione e articolazione dei mercati

1. I mercati sono localizzati ed articolati secondo quanto indicato nelle relative tabelle:

Tabella A (vedasi art. 3)	Posteggi isolati
Tabella B (vedasi allegato)	Mercato settimanale
Tabella C (vedasi allegato)	Mercato Ortofrutticolo al minuto

Art. 7

Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.38, 6^a comma, della legge regionale 27/2009, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nei sotto elencati luoghi:
 - a) Lungomare Gramsci, Via San Martino, Via Solferino, Statale 16, SS 210, Strada Pompeiana, Via dei Giochi Olimpici, Via Galvani, Via Baglioni, Via S.Vittoria;
 - b) Via Milano, Via Montegrappa e Viale dei Pini nel tratto compreso tra via Urbino e via Genova;
 - c) Via D'Annunzio e Via Pirandello nei tratti compresi tra via Foscolo e via Parini;
 - d) nella zona circoscritta dalle seguenti vie: Sacconi, Gramsci, Boni, SS 16 comprendendo in essa anche le suddette vie cittadine;
 - e) nella zona circoscritta dalle seguenti vie: SS. 16, Crocefisso, SS 210 (zona centro storico), comprendendo in essa anche le suddette vie cittadine;
 - f) nella zona circoscritta dalle seguenti vie: SS 16, via Leonardo da Vinci, Costa San Paolo comprendendo in essa anche le suddette vie;
 - g) nella zona circoscritta tra Via Repubblica, Via 1° Maggio, Via Sacconi e la SS 16.
 - h) Via Marche;
 - i) Lungomare Gramsci – spiaggia.
2. Sono inoltre fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti da leggi e regolamenti particolari (divieti di sosta, intralcio alla circolazione, ecc) e dalle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali marittime che è vietato, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 4 dicembre 2015, n.8, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte delle competenti Autorità.
3. Nel giorno di svolgimento del mercato settimanale, il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti il mercato stesso, intendendosi come aree adiacenti quelle poste tra i prolungamenti est-ovest di Via Martiri di Cefalonia e Via Boni.
4. Nei giorni di svolgimento della fiera di San Giorgio e della Fiera d'Autunno, il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree comprese tra la SS 16 ed il mare.
5. Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con comunicazioni effettuate ai sensi del D. L.gs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 8

Commissione di Mercato

- 1) La Giunta Municipale nomina la Commissione di Mercato composta da sei membri:
 - a) il Dirigente del Servizio interessato che la presiede;
 - b) il Comandante dei Vigili urbani;
 - c) n. 4 rappresentanti designati dalle Associazioni locali dei commercianti più rappresentative.
- 2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria D) designato dal Dirigente del Servizio interessato.

Art. 9

Funzionamento della Commissione

1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, i membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.
4. Le sedute sono pubbliche e le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.

5. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
6. I pareri sono deliberati con voti favorevoli della metà più uno dei componenti la commissione, in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constare nel verbale le loro considerazioni.
7. Della riunione il segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

Art. 10

Durata in carica e poteri della commissione

1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina.
2. La commissione può essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento o altre questioni riguardanti comunque i mercati; la stessa può formulare proposte per una migliore organizzazione o regolamentazione del mercato.
3. Il relativo parere non è vincolante per l'amministrazione comunale.

Art. 11

Orario di attività dei mercati

1. L'orario di attività dei mercati è stabilito con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto dell'articolo 44 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27.
2. Il Comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante tenendo conto che:
 - a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;
 - b) possono essere stabilite limitazioni per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse.

Art. 12

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati su aree scoperte.

1. L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato avverrà non prima di trenta minuti precedenti l'orario di inizio del mercato stabilito con ordinanza sindacale secondo quanto indicato nel precedente articolo 11.
2. Il posteggio occupato dovrà essere lasciato libero entro trenta minuti dal termine massimo consentito per la chiusura delle operazioni di vendita.
3. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli dei titolari di posteggio che trasportano le merci e le attrezzature.
4. **Gli operatori possono lasciare il veicolo in sosta a condizione che lo stesso rientri nell'area del posteggio assegnato.** Nel caso che gli operatori intendano utilizzare il veicolo solo per il carico e lo scarico senza lasciarlo in sosta le suddette operazioni devono essere effettuate nel tempo strettamente necessario e comunque non oltre le ore otto per lo scarico e non prima delle ore dodici e trenta per il carico salva specifica autorizzazione degli agenti di Polizia Municipale in servizio presso il mercato.
5. Gli operatori partecipanti alla spunta e che ottengono l'assegnazione provvisoria del posteggio, se non intendono o non possono mantenere il proprio veicolo nel posteggio loro assegnato, debbono rimuoverlo tassativamente entro la mezz'ora successiva all'assegnazione del posteggio stesso, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni dettate dagli agenti di Polizia Municipale.
6. E' vietato l'accesso con gli automezzi nelle zone sistemate con pavimentazioni a porfido o similari.

Art. 13

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area dei mercati su superficie scoperta è interdetta alla circolazione veicolare, durante l'orario di commercializzazione della merce, con esclusione delle biciclette.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente capoverso), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, agli eventuali mezzi di soccorso ed ai veicoli delle forze dell'ordine. Sono fatte salve specifiche disposizioni date dai Vigili Urbani addetti al fine di facilitare il movimento dei pedoni e l'intervento dei mezzi di soccorso.

Art. 14

Modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è rilasciata dal Comune sede di posteggio, secondo i requisiti e le modalità previsti nella Legge Regionale 10 novembre 2009 n.27.
2. La durata della concessione di posteggio, nel rispetto dell'articolo 38 ter, comma 3°, della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27, **è fissata in dodici anni.**
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, redatta in conformità al fac-simile indicato nel bando comunale, deve essere inviata alla PEC del SUAP del Comune di Porto San Giorgio, suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it entro il termine e con le modalità fissate dal bando comunale di cui all'articolo 41 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27.
4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature debbono essere conformi a quanto stabilito dal Ministero della sanità.
5. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento.
6. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.
7. L'operatore che lascia il posteggio prima dell'orario stabilito con ordinanza sindacale di cui al precedente art.11, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere valutati di volta in volta dal personale della Polizia Urbana incaricato del controllo.
8. Presso l'ufficio Commercio del Comune deve essere disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune contenente il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi medesimi.
9. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata dal dirigente del Servizio Commercio la concessione del suolo pubblico per il posteggio medesimo.

Art. 15

Modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli viene effettuata, **nel rispetto dell'articolo 39, secondo comma, della legge regionale 27/2009, dando priorità alla anzianità di esercizio dell'impresa agricola comprovata dall'iscrizione quale impresa agricola attiva nel registro delle imprese.**

Art. 16

Esercizio dell'attività e rilascio delle autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dagli articoli 38 e 38 ter della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 mentre i criteri di assegnazione sono indicati nel Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 17

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. **MERCATO SETTIMANALE:** Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 08.00, in caso contrario lo stesso viene considerato non occupato.
2. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, a partire dalle ore 08.00 e comunque entro sessanta minuti dall'inizio dell'attività secondo l'orario stabilito in base al precedente articolo 11, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle priorità indicate al comma 6° dell'articolo 38 ter della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27:
"I posteggi occasionalmente liberi o non occupati, ad eccezione del posteggio n. 185 (Via Tombolini 01/n), sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese."
L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione.
3. L'operatore che effettua l'operazione di spunta e che non occupa o lascia il posteggio assegnato prima delle ore 12,30 perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore che sono valutati dal Comando della Polizia Municipale.
4. Il Comando della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8.00, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi si procederà all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali presentatisi per la spunta secondo i criteri indicati al comma 6° dell'articolo 38 ter della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 e sopra riportati.
5. **MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO:** L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati non può esservi effettuata in quanto in detto mercato gli operatori utilizzano strutture stabilmente fissate al suolo (box e panche).

Art. 18

Registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori nei mercati

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dalla Polizia Municipale entro le ore 08.00, annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa nel rispetto dell'articolo 20 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n.8.
2. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.
3. Contestualmente e sempre entro le ore 08.00 viene effettuata dalla Polizia Municipale la registrazione delle assenze dei concessionari di posteggio. Le assenze per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) debbono essere documentate dagli operatori entro 60 giorni dal loro verificarsi. Tale documentazione può essere inoltrata al Comando della Polizia Municipale anche via fax ai fini di quanto previsto dall'articolo 44 bis della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27.
4. Il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione, tenuta ed all'aggiornamento di:
 - a) Un registro annuale delle presenze degli operatori con concessione di posteggio nel mercato su modello R11 / AP previsto dalla Regione Marche;
 - b) Un registro annuale delle presenze degli operatori, senza concessione di posteggio nei mercati, che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta, su modello R12 – AP previsto dalla Regione Marche ;
 - c) Un registro annuale delle assenze degli operatori concessionari di posteggio.

5. I suddetti registri debbono essere messi a disposizione del servizio commercio del Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 19

Soppressione, modifica o trasferimento dei mercati

1. La soppressione, modifica o trasferimento dei mercati è disciplinata dall'articolo 36 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 che recita: "1. La soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Nel caso si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni il Comune, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, tiene conto in particolare dell'anzianità di presenza su base annua.
4. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. A parità di punteggio, si considera l'anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante causa.
5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3."
6. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, il provvedimento relativo allo spostamento del mercato è predisposto dal Dirigente del Servizio Commercio e deliberato dal Consiglio Comunale.
7. Nel caso di trasferimento parziale del mercato il provvedimento relativo al trasferimento parziale del mercato è predisposto dal Dirigente del Servizio Commercio e deliberato:
 - a) dalla Giunta Comunale quando trattasi di spostamento temporaneo e motivato da cause di forza maggiore, da problemi di viabilità o motivi igienico-sanitari;
 - b) dal Consiglio Comunale in caso di spostamento parziale e definitivo.
8. In caso di forza maggiore, sicurezza pubblica, motivi di viabilità, il dirigente del servizio, sentiti gli interessati ed il Comando della Polizia Municipale, può emanare provvedimenti che comportino scambi di posteggi o spostamenti di singoli posteggi sempre nell'ambito del territorio interessato dal mercato o comunque nelle aree immediatamente adiacenti, sentita in questo caso la Commissione di mercato.
9. Il dirigente del servizio provvede a far notificare ai concessionari dei posteggi il provvedimento con cui è stato disposto il trasferimento parziale o totale del mercato ed affigge all'albo pretorio del Comune la graduatoria formulata in base ai criteri sopra indicati. Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dovranno pervenire per iscritto eventuali ricorsi debitamente documentati.

Art. 20

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Agli operatori è fatto obbligo di:
 - a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;
 - b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e non installare alcun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;

- c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, né l'attività di battitore;
 - d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
 - e) disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni comunali al riguardo;
 - d) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.
2. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.
3. Se gli operatori pongono in vendita oggetti usati secondo quanto previsto dall'articolo 126 del r.d. 773/1931, devono darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile, di un cartello riportante la dicitura: "Vendita di cose usate".
4. Inoltre agli operatori sono imposti i seguenti obblighi:

A) NEI MERCATI SU AREE SCOPERTE:

- 1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate nella relativa autorizzazione amministrativa.
- 2. Le merci appese alle coperture dei banchi debbono essere comprese nello spazio aereo sovrastante la superficie del posteggio.
- 3. Agli operatori che vendono musicassette, CD, apparecchi radio ecc. è permesso l'utilizzo di apparecchi di amplificazione purché a basso volume, senza recare disturbo e comunque nell'arco orario dalle 9.30 alle 12.30.
- 4. E' fatto divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con schiamazzi e grida.
- 5. Gli automezzi degli operatori commerciali devono rimanere spenti durante le operazioni di carico e scarico della merce.
- 6. Gli operatori non possono occupare spazi al di fuori dell'area loro concessa.
- 7. L'operatore è tenuto ad esporre in modo visibile l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e la relativa concessione riferite al posteggio occupato.
- 8. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di cinquanta centimetri ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra.
- 9. I rifiuti devono essere posti, a cura degli operatori in appositi sacchetti di plastica e quindi gettati negli appositi contenitori;
- 10. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.
- 11. L'operatore che vende articoli usati è tenuto ad esporre in modo ben visibile un cartello con l'indicazione della merceologia venduta usata.
- 12. Il Comando dei Vigili Urbani, sentito l'ufficio commercio, può autorizzare lo scambio temporaneo di posteggi, per situazioni contingenti di necessità.
- 13. In caso di numerosi posteggi non occupati per le avverse condizioni meteorologiche o per altre cause, il Comando dei Vigili Urbani può disporre il raggruppamento degli operatori presenti.

B) NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO:

- 1. I titolari di posteggio panca del mercato ortofrutticolo al minuto hanno facoltà di occupare uno spazio situato sul fronte interno della propria panca delle dimensioni massime di m. 1,10 di

- lunghezza e di m. 0,40 di profondità attraverso la collocazione di cassette, contenitori, espositori ecc. a condizione che la merce esposta sia collocata a cm. 50 da terra;
2. L'occupazione di cui al precedente punto 1 può essere realizzata in modo unitario o frazionando lo spazio assentito lungo il fronte interno della panca;
 3. È vietata la collocazione di prodotti alimentari da vendere o da esporre per la vendita sotto il piano principale d'appoggio della panca al di sotto dei 50 cm, mentre vi è consentita la collocazione di tutti gli altri prodotti non alimentari e attrezzi o beni di servizio.
 4. I concessionari sono responsabili della manutenzione, buona conservazione e pulizia dei singoli locali o banchi, ai quali non possono essere apportate modifiche senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 5. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio e comunque ostacolare la libera circolazione, introdurre cani, lasciare sui banchi cesti o altro;
 6. E' vietato compiere qualsiasi atto che possa in genere nuocere al buon ordine ed alla tranquillità del mercato;
 7. E' vietato a chiunque fare sciupo di acqua, sporcare il suolo, imbrattare i muri, le installazioni, gli infissi e gli impianti e in ogni caso arrecare danno alla proprietà comunale.
 8. E' vietato ai produttori agricoli vendere merce non derivante dalla produzione dei propri fondi se non nei limiti dettati dalla legge;
 9. I concessionari dei locali-box hanno la facoltà di occupare come superficie di vendita o di esposizione, le aree, all'interno del mercato, antistanti i rispettivi box, per una profondità massima di cm. 80 dalla superficie fissa, nel rispetto comunque delle prescrizioni e limitazioni imposte dalle norme in materia igienico-sanitaria. La merce ivi esposta deve essere sollevata da terra di almeno cm. 50.
 10. Nel caso il box abbia una o più entrate di larghezza superiore a metri 1 (uno), è consentita l'occupazione davanti al box e davanti all'entrata dello stesso per la parte eccedente a metri 1 (uno);
 11. E' vietata l'occupazione di aree esterne ai muri perimetrali dell'edificio su cui è ubicato il mercato ortofrutticolo al minuto.

Art. 21

Revoca e sospensione dell'autorizzazione, sospensione e inibizione dell'attività esercitata
in base a SCIA

1. L'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA è sospesa:
 - a) nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi al canone mercatale, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal presente regolamento comunale: all'operatore inadempiente verrà comunicato l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione assegnandogli 30 (trenta) giorni di tempo per eventuali controdeduzioni o memorie e provvedere al pagamento dei predetti oneri comprensivi di more e interessi consegnando all'ufficio commercio l'attestazione dell'avvenuto versamento. Trascorso inutilmente il suddetto periodo di tempo assegnato all'operatore, il dirigente del servizio commercio provvederà alla sospensione dell'autorizzazione notificando il provvedimento all'operatore interessato.
 - b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi.
6. L'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA:
 - a) se l'operatore non inizia l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salva la concessione di proroga per comprovata necessità;
 - b) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La revoca o l'inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei

giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l'inibizione e la relativa decadenza vanno notificate all'interessato dall'organo comunale competente;

c) se l'operatore sospende l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;

d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 27/2009;

e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1, lettera b).

Art. 22

Revoca dell'autorizzazione e inibizione dell'attività

1. Per la revoca dell'autorizzazione o l'inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 bis della l.r. 27/2009.

2. Relativamente al caso previsto dall'articolo 44 bis, comma 2, lettera b), della l.r. 27/2009:

a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell'autorizzazione e della concessione, anche se l'azienda è gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell'azienda o del ramo di azienda con relativa concessione di posteggio, il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al titolare il verificarsi delle assenze che potrebbero portare alla revoca dell'autorizzazione e della concessione;

b) non sono computate le assenze dovute a condizioni meteorologiche proibitive;

c) la documentazione giustificativa delle assenze deve essere presentata o inviata al Comune entro venti giorni dall'inizio delle assenze stesse.

3. Nei casi di cui al comma 1 gli operatori non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.

4. E' fatta salva per il Comune la possibilità di revocare la concessione di posteggio ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della l.r. 27/2009 per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. Il posteggio concesso in sostituzione, salva diversa indicazione da parte dell'operatore, non può avere una superficie inferiore al precedente e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza avente la medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

5. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono o l'attività esercitata in base a SCIA è inibita in particolare:

a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;

b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all'articolo 31, comma 1, di questo regolamento.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio nelle fiere sono revocate se l'operatore non partecipa alla fiera per quattro anni nel periodo di durata dell'autorizzazione, salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 23

Norme igienico - sanitarie

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

2. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti.

3. Il commercio di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
4. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Art. 24

Canone mercatale - modalità di applicazione e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni del mercato ordinario, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera uguale su tutto il territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore;
3. Per le occupazioni del mercato ordinario a carattere giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 7 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 7 ore, si applica la tariffa giornaliera;
4. Per le occupazioni del mercato ordinario a carattere settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 40%;
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati stagionali o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 4;
6. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare, indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione;
7. Per le occupazioni dei mercati definiti ai punti h), i), k), l), o), p), q), dell'articolo 2 Definizioni) del presente Regolamento, degli eventi, delle fiere e delle altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità si rimanda al "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con Delibera di Consiglio n.60 del 29.12.2020;

Art. 25

Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una autorizzazione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento del canone di cui al punto 1 deve essere eseguito al momento del rilascio della autorizzazione;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al punto 1;
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente punto 4;

Art. 26

Sospensione, revoca e decadenza per mancato pagamento del canone

1. In caso di mancato pagamento del canone, l'autorizzazione è sospesa fino alla regolarizzazione di quanto dovuto e fino a un massimo di 6 mesi;

2. Se l'operatore non provvede al pagamento del canone di cui al punto 1 entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione l'autorizzazione è revocata;
3. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti mediante pec o altro mezzo idoneo assegnando termine per l'adempimento, in difetto di pagamento si procederà alla revoca della autorizzazione o autorizzazione.
4. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
5. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art.27

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della autorizzazione. La decadenza della autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/autorizzazione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di XX punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.28

Affidamento a terzi

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, può affidare in autorizzazione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art.1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art.29

Sanzioni

1. Le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste nell'articolo 45 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27.
2. Tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovano la loro sanzione nel D.Lgs. 114/98, nella Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 o in altre disposizioni normative, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000.

Art.30

Modalità di esercizio della vigilanza;

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:
 - a. Vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi ed alle modalità di vendita;
 - b. E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.

2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.

Art.31

Concessione dei posteggi del Mercato Ortofrutticolo

1. I posteggi del mercato ortofrutticolo possono essere concessi sia ai produttori agricoli che ai commercianti.

Art. 32

Coincidenza della data di svolgimento della fiera e del mercato

1. In caso di coincidenza della data di svolgimento della fiera di San Giorgio con il mercato della domenica precedente la Pasqua (festività delle Palme), il mercato viene anticipato di una settimana.

Art. 33

Fonti normative

Abrogazione di norme preesistenti

1. Le fonti normative sono:

La Legge Regionale n.27 del 2009 "Testo Unico al Commercio";

Il Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n.8 "Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche";

il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

legge 160/2019;

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dal Comune.

§§§§§§§§§§§§§§§§

INDICE	
Art.	Oggetto
1	Ambito di applicazione
2	Definizioni
3	Tipologia dei mercati autorizzati
4	Settori merceologici
5	Giorni di svolgimento dei mercati
6	Localizzazione e articolazione dei mercati
7	Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante
8	Commissione di Mercato
9	Funzionamento della Commissione
10	Durata in carica e poteri della commissione
11	Orario di attività dei mercati
12	Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati su aree scoperte.
13	Circolazione pedonale e veicolare
14	Modalità di assegnazione dei posteggi
15	Modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
16	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
17	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
18	Registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori nei mercati
19	Soppressione, modifica o trasferimento dei mercati
20	Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
21	Revoca e sospensione dell'autorizzazione
22	Revoca e decadenza della concessione
23	Norme igienico-sanitarie
24	Canone mercatale - modalità di applicazione e determinazione della tariffa
25	Versamento del canone
26	Sospensione, revoca e decadenza per mancato pagamento del canone
27	Maggiorazioni e indennità
28	Affidamento a terzi
29	Sanzioni
30	Modalità di esercizio della vigilanza
31	Concessione dei posteggi del Mercato Ortofrutticolo
32	Coincidenza della data di svolgimento della fiera e del mercato
33	Fonti normative-Abrogazione di norme preesistenti

RS

MERCATO SETTIMANALE

VIA	NR NELLA VIA	NR GENERALE	SUPERFICIE MQ	DIMENSIONI	SETT_A_N
Via A. Caro	01/I	214	24,5	7x3,50	ALIMENTARE
Via A. Caro	02/I	215	17,5	5 x 3,5	ALIMENTARE
Via A. Caro	03/I	216	29,75	8,50x3,50	ALIMENTARE
Via A. Caro	04/I	217	24,5	7x3,50	ALIMENTARE
Via A. Caro	05/I	218	31,5	9x3,50	ALIMENTARE
Via A. Caro	06/I	219	24,5	7x3,5	ALIMENTARE
Via A. Caro	08/I	220	21,5	6x3,5	ALIMENTARE
Via A. Caro	09/I	221	21,5	6x3,5	ALIMENTARE
Via A. Caro	10/I	222	32	2.5x8 + 3x4	ALIMENTARE
Via Cairoli	01/D	159	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	02/D	160	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	03/D	161	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	04/D	162	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	05/D	163	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	06/D	164	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	07/D	165	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	08/D	166	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	09/D	167	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	10/D	168	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	11/D	169	12	4x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	12/D	170	24	8x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	13/D	171	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	14/D	224	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	15/D	172	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	17/D	174	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	18/D	175	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	19/D	176	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	20/D	177	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	21/D	178	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	22/D	179	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	23/D	180	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	24/D	181	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	25/D	182	24	8x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	26/D	183	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Cairoli	27/D	184	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Galliano	01/O	132	21	6x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	02/O	133	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	03/O	134	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	04/O	135	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	05/O	136	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	06/O	137	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	07/O	138	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	08/O	139	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	09/O	140	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE

VIA	NR NELLA VIA	NR GENERALE	SUPERFICIE MQ	DIMENSIONI	SETT_A_N
Via Galliano	10/O	141	28	8x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	11/O	142	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	12/O	143	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	13/O	144	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	14/O	145	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	15/O	146	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	16/O	147	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	17/O	148	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	18/O	149	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	19/O	150	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	20/O	151	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	21/O	152	21	6x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	22/O	153	21	6x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	23/O	223	21	6x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	24/O	154	21	6x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	25/O	155	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	26/O	156	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	27/O	157	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Galliano	28/O	158	24,5	8x3,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	01/G	84	36	8x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	02/G	85	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	03/G	86	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	04/G	87	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	05/G	88	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	06/G	89	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	07/G	90	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	08/G	91	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	09/G	92	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	10/G	93	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	11/G	94	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	12/G	95	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	13/G	96	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	14/G	97	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	15/G	98	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	16/G	99	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	17/G	100	9	2x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	18/G	101	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	19/G	102	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	20/G	103	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	21/G	104	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	22/G	105	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	23/G	106	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	24/G	107	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Macchi	25/G	108	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	01/C	186	19,6	7x2,80	NON ALIMENTARE
Via Properzi	02/C	187	19,6	7x2,80	NON ALIMENTARE
Via Properzi	03/C	188	22,4	8x2,80	NON ALIMENTARE
Via Properzi	04/C	189	19,6	7x2,80	NON ALIMENTARE
Via Properzi	05/C	190	19,6	7x2,80	NON ALIMENTARE
Via Properzi	06/C	191	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE

VIA	NR NELLA VIA	NR GENERALE	SUPERFICIE MQ	DIMENSIONI	SETT_A_N
Via Properzi	07/C	192	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	08/C	193	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	09/C	194	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	10/C	195	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	11/C	196	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	12/C	197	14	4x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	13/C	198	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	15/C	199	28	8x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	16/C	200	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	17/C	201	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	18/C	202	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	19/C	203	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	20/C	204	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	21/C	205	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	23/C	207	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	24/C	208	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	25/C	209	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	26/C	210	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	27/C	211	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	28/C	212	24,5	7x3,50	NON ALIMENTARE
Via Properzi	29/C	213	28	8x3,50	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	01/F	59	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	02/F	60	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	03/F	61	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	04/F	62	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	05/F	63	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	06/F	64	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	07/F	65	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	08/F	66	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	09/F	67	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	10/F	68	25	5x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	11/F	69	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	12/F	70	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	13/F	71	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	14/F	72	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	15/F	73	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	16/F	74	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	17/F	75	15	3x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	18/F	76	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	19/F	77	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	20/F	78	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	21/F	79	15	3x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	22/F	80	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	23/F	81	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	24/F	82	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Salvadori	25/F	83	35	7x5	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	01/E	109	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	02/E	110	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	03/E	111	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	04/E	112	21	7x3	NON ALIMENTARE

VIA	NR NELLA VIA	NR GENERALE	SUPERFICIE MQ	DIMENSIONI	SETT_A_N
Via Simonetti	05/E	113	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	06/E	114	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	07/E	115	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	09/E	117	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	10/E	118	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	11/E	119	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	12/E	120	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	13/E	121	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	14/E	122	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	15/E	123	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	16/E	124	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	17/E	125	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	18/E	126	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	19/E	127	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	20/E	128	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	22/E	129	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	23/E	130	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Simonetti	24/E	131	21	7x3	NON ALIMENTARE
Via Tombolini	01/N	185	16	8x2	ALIMENTARE
Via Trevisani	01/H	39	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	02/H	40	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	03/H	41	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	04/H	42	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	05/H	43	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	06/H	44	31,5	7x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	07/H	45	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	08/H	46	27	6x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	09/H	47	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	10/H	48	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	11/H	49	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	12/H	50	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	13/H	51	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	14/H	52	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	15/H	53	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	16/H	54	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	17/H	55	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	18/H	56	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	19/H	57	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Via Trevisani	20/H	58	22,5	5x4,50	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi	18/B	1	4,5	3x1,50	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi	19/B	2	2,5	2,50x1	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi	20/B	3	3	3x1	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	01/A	21	27,44	5,60x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	02/A	22	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	03/A	23	32,34	6,60x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	04/A	24	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	05/A	25	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	06/A	26	32,34	6,60x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	07/A	27	27	6x4,50	NON ALIMENTARE
Viale Buozzi nord	08/A	28	39,2	8x4,90	NON ALIMENTARE

VIA	NR NELLA VIA	NR GENERALE	SUPERFICIE MQ	DIMENSIONI	SETT_A_N
Viale Buoizzi nord	09/A	29	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	10/A	30	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	11/A	31	33,32	6,80x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	12/A	32	33,32	6,8x4,9	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	13/A	33	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	14/A	34	17,15	3,50x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	15/A	35	31,36	6,40x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	16/A	36	24,01	4,90 x 4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	17/A	37	31,85	6,50x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi nord	18/A	38	37,73	7,70x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	01/B	4	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	02/B	5	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	03/B	6	25,48	5,20x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	04/B	7	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	05/B	8	29,4	6x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	06/B	9	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	07/B	10	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	08/B	11	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	09/B	12	17,15	3,50x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	10/B	13	34,3	8x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	11/B	14	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	12/B	15	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	13/B	16	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	14/B	17	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	15/B	18	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	16/B	19	29,4	6x4,90	NON ALIMENTARE
Viale Buoizzi sud	17/B	20	34,3	7x4,90	NON ALIMENTARE

TABELLA C- allegata al regolamento dei mercati

MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO

POSTEGGI - PANCA		
POSTEGGIO NR.	DIMENSIONI	SUPERFICIE
3	2,5x0,8	2
4	2,5x0,8	2
5	3x0,8	2,4
6	2,5x0,8	2
7	2,5x0,8	2
8	2,5x0,8	2
9	4,1x0,8	3,28
13	2,5x0,8	2
14	2,5x0,8	2
15	2,5x0,8	2
16	2,5x0,8	2
17	3x0,8	2
18	2,5x0,8	2
19	2,5x0,8	2
POSTEGGI - BOX		
POSTEGGIO NR.	DIMENSIONI	SUPERFICIE
2		27,71
4		24,50
6		27,60
7		35,27
8		20,40
9		27,83
11		27,60
12		36,01
13		47,90